

Legge regionale 06 febbraio 1996 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

Art. 58

(Interventi nel settore industriale finanziati con fondi statali)(programmi 3.2.3., 0.7.2. e 3.5.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 50/1993, come modificato dall'articolo 173, comma 1, della legge regionale 8/1995, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
5. In relazione al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, la spesa complessiva di lire 49.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.592 milioni per l'anno 1996 e lire 46.408 milioni per l'anno 1997, autorizzata dall'articolo 151, comma 2, della legge regionale 8/1995, è ridotta di complessive lire 3.630 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.260 milioni per l'anno 1996 e lire 2.370 milioni per l'anno 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Corrispondentemente è prevista la riduzione di pari importo dell'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 19/1991, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, iscritta sul capitolo 170 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. In relazione al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 41/1995,

convertito dalla legge 85/1995, le quote di spesa di lire 2.700 milioni e lire 9.100 milioni come rideterminate e così autorizzate per gli anni 1996 e 1997 dall'articolo 147, comma 1, della legge regionale 8/1995, sono complessivamente ridotte di lire 2.760 milioni, suddivise in ragione di lire 927 milioni per l'anno 1996 e lire 1.833 milioni per l'anno 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

8. In relazione al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 41/1995, convertito dalla legge 85/1995, le quote di spesa di lire 300 milioni e di lire 900 milioni come rideterminate e così autorizzate per gli anni 1996 e 1997 dall'articolo 147, comma 5, della legge regionale 8/1995, sono complessivamente ridotte di lire 300 milioni, suddivise in ragione di lire 93 milioni per l'anno 1996 e lire 207 milioni per l'anno 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

9. Corrispondentemente alle riduzioni di cui ai commi 7 e 8 è prevista la riduzione di pari importo complessivo dell'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 19/1991, iscritta sul capitolo 334 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.